



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



RG C.F.A. n. 2-3-4/2021

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE FEDERALE D'APPELLO

RG C.F.A. n. 2-3-4/2021 (riuniti)

In esito all'udienza del 27 luglio 2021, la Corte d'Appello Federale così composta:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente Relatore R.G. C.F.A. 3/2021
Avv. Lorenzo Aureli	Componente Relatore R.G. C.F.A. 2/2021
Avv. Pasquale Visone	Componente Relatore R.G. C.F.A. 4/2021

ha deliberato la seguente

DECISIONE

relativa ai procedimenti n. 2-3-4/2021, riuniti da questo Collegio e tutti presentati avverso la decisione n. 1/2021 del Tribunale Federale, con cui è stata applicata al Sig. Guglielmo Canino, tesserato alla Sezione TSN di Palermo, la sanzione della sospensione per anni 2 (due) da ogni attività sportiva e sociale, ex art. 7, co. 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia UITA, a seguito del procedimento disciplinare a carico dello stesso, per la violazione degli artt. 9 e 31 L. n. 110/1975, 11 e 43 TULPS, 2, 75 e 76 DPR n. 445/2000, 2 Codice comportamento Sportivo CONI, nonché 3, 5, 34 e 35 Statuto Sezionale UITA, con richiesta di condanna del deferito alla *“sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni 5”*.

FATTO

I fatti originano dal procedimento disciplinare a carico del Sig. Guglielmo Canino, tesserato alla Sezione TSN di Palermo, in conseguenza del quale la Procura Federale lo ha deferito a giudizio, chiedendo al Tribunale Federale di accertare e dichiarare la violazione delle norme sopra riportate e, per l'effetto, condannare il Sig. Canino alla sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



sociale per 5 anni.

Con ordinanza ex art. 34, lett. C) Reg. Giust. UITS, il Presidente del Tribunale Federale, in accoglimento alla richiesta formulata dalla Procura Federale, ha fissato l'udienza da remoto non partecipata al 30 marzo 2021.

Con memoria del 25 marzo 2021, si è costituita nel procedimento l'Associazione Tiro A Segno – Sezione di Palermo, in persona del Presidente Gen. Antonino Troia e, con memoria del 27 marzo 2021 si è costituito il Sig. Canino, sollevando diverse eccezioni di carattere procedimentale e sostanziale.

Ottenuti specifici chiarimenti dalle parti in via istruttoria, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione così statuendo.

In via preliminare, in ordine all'eccezione sollevata dalla difesa del deferito sulla autenticità dei documenti oggetto degli esposti della Procura nei suoi confronti, il Tribunale ha accolto i rilievi formulati sul punto dalla Sezione TSN Palermo, terzo interveniente, ritenendo non possibile il disconoscimento di documento formati e/o sottoscritti da soggetti terzi.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che solo il Presidente della Sezione TSN Palermi, Dr. Troia, avrebbe potuto disconoscere gli esposti oggetto di contestazione da parte del Sig. Canino, in qualità di deferito.

Sempre in via preliminare, in ordine alla eccezione del Canino per cui non sarebbero state rispettate le condizioni di procedibilità dell'azione disciplinare esercitata dalla procura Federale, il Tribunale ha ritenuto che l'azione disciplinare fosse stata effettivamente intempestiva e, quindi, i relativi atti di indagine inutilizzabili.

Tuttavia, il fatto che l'iscrizione del procedimento nell'apposito registro delle indagini fosse



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



avvenuta da parte della Procura in data 23 novembre 2020, a seguito dell'errore del settembre 2020, avrebbe determinato la ripetizione ex novo degli atti di indagine precedentemente compiuti e, quindi, la nuova decorrenza dei termini di indagine.

Per tale ragione, anche tale eccezione preliminare è stata respinta, accogliendo il Tribunale la tesi della Procura Federale, secondo cui il computo dei termini per la conclusione delle indagini decorre dal giorno della avvenuta iscrizione della *notitia criminis* e a prescindere da quando la notizia di reato risulta essere stata acquisita dal deferito.

Sempre in via preliminare, in ordine all'eccezione di prescrizione delle infrazioni disciplinari sollevata dalla difesa del deferito, sono state accolte le deduzioni della Procura Federale, secondo cui non sarebbe stato possibile ritenere maturati i termini prescrizionali di cui all'art. 45 Regolamento di Giustizia UITS, in relazione alle infrazioni addebitate, essendo riferibili alle stagioni sportive 2019-2020.

Per quanto attiene al merito, in ordine alle contestazioni formulate dalla Procura Federale al Sig. Canino circa la mancanza dei requisiti soggettivi, la violazione degli artt. 9, l. 110/75 Codice del Comportamento Sportivo coni, 11 e 43 TULPS e sulle mendaci dichiarazioni, la circostanza che per molti anni il Sig. Canino non abbia reso edotti gli organi sezionali sulla esistenza della sentenza TAR Sicilia del 1999 che lo riguardava personalmente, ha rappresentato per il Tribunale, sotto il profilo disciplinare, un comportamento gravemente lesivo dei principi di lealtà, correttezza e probità che informano l'ordinamento sportivo e che risultano scolpiti, tra gli altri, dagli artt. 2 del Codice del Comportamento Sportivo CONI e 5, Regolamento di Giustizia UITS.

In ordine poi, alla contestazione per aver ricoperto il deferito Canino la carica di Consigliere dell'organo direttivo della Sezione TSN di Palermo, nonostante fosse parte di un rapporto di lavoro



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



subordinato intrattenuto con la medesima Sezione e, pertanto, si trovasse in una condizione di incompatibilità e/o ineleggibilità, per il Tribunale ha comportato la violazione del generale principio di lealtà sportiva nonché gli obblighi di cui agli artt. 3,5,33, e 34 dello Statuto Sezionale.

Sotto il profilo sanzionatorio, ovvero in ordine alla contestazione della Procura relativa al fatto che il Sig. Canino avrebbe avanzato la Candidatura al Consiglio Direttivo pur essendo pienamente consapevole di essere ineleggibile ex art. 34, lett. d) dello Statuto Sezionale, chiedendo per questo la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni 5, il Tribunale ha ritenuto la comunicazione dell'esistenza della sentenza TAR del 1999 da parte del Canino agli Organi Federali una circostanza attenuante.

E ciò ai sensi dell'art. 12 lett. b) del regolamento di Giustizia UITS per cui il Tribunale ha ritenuto di ridurre la sanzione richiesta, nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 8 del Regolamento Giustizia UITS, disponendo l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale fino a due anni.

Per tali ragioni, il Tribunale Federale, visti gli artt. 3,8 e 12, co. 1, lett. B) del Regolamento di Giustizia UITS, nonché gli artt. 1 e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI, ritenuta provata la responsabilità degli illeciti disciplinari ascritti al deferito, ha applicato al Sig. Guglielmo Canino la sanzione della sospensione per anni due da ogni attività sportiva e sociale, ex art. 7, co. 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia UITS.

Con reclamo tempestivamente proposto in data 30 giugno 2021, il Sig. Canino ha impugnato la decisione n. 1/2021 del Tribunale Federale eccependo, in via preliminare la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 in relazione all'art. 45 del Regolamento di Giustizia UITS, Violazione dei tempi processuali per cui l'azione disciplinare a carico del Sig. Canino avrebbe dovuto dichiararsi



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



estinta in quanto intempestiva.

La difesa del Sig. Canino ha eccepito, altresì, la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del Regolamento di Giustizia UITs per contraddittorietà ed illogicità della decisione del Tribunale Federale, stante l'insussistenza degli addebiti per inutilizzabilità delle prove.

Nel merito, poi, il reclamante ha sostenuto di dover essere assolto per insussistenza del fatto o perché lo stesso non abbia costituito illecito disciplinare e ciò, anche per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Per tali ragioni, il Sig. Canino ha ritenuto che gli fosse stata comminata una pena eccessiva, per cui ha chiesto la riforma della sanzione, comminata in termini di maggiore lievità, ovvero riqualificandola in avvertimento-diffida.

Al suddetto reclamo, è stato assegnato il R.G. C.F.A. n. 2/2021.

Contestualmente, in data 1° giugno 2021 è stato proposto, altresì, reclamo da parte della Procura Federale avverso la medesima sentenza n. 1/2021 del Tribunale Federale, per la parziale riforma della stessa.

In particolare, la Procura ha individuato un vizio di motivazione, laddove il Tribunale ha ritenuto di diminuire proporzionalmente la sanzione richiesta dalla Procura, valutando la circostanza attenuante ex art. 12 lett. b) il fatto che, nel 2017, il Sig. Guglielmo Canino avesse inviato alla Federazione la sentenza n. 2045/1999 del TAR Sicilia.

Tale circostanza attenuante è stata considerata dal Tribunale prevalente rispetto alla circostanza aggravante relativa al fatto che il Sig. Canino avesse avanzato la propria candidatura al Consiglio Direttivo, pur essendo pienamente consapevole di essere ineleggibile ma, a parere della Procura Federale, senza alcuna idonea motivazione.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Quale secondo motivo di appello, poi, è stato contestato dalla Procura tale erroneo giudizio di prevalenza della richiamata circostanza attenuante, perché il Tribunale avrebbe considerato un elemento materiale dell'infrazione quale circostanza piena dell'infrazione e, pertanto, violato il principio che ammette unicamente il bilanciamento fra circostanze.

Infine, è stata eccepita quale terzo motivo di appello e in subordine, la violazione dell'art. 13 e dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia, laddove la riduzione della pena avrebbe dovuto essere non superiore ad un terzo.

Per tali ragioni, la Procura ha chiesto di riformulare tale giudizio di bilanciamento a favore della circostanza aggravante da ritenersi ex art. 15 comma II prevalente e, in conseguenza, accogliere le seguenti conclusioni: *“in via principale e in accoglimento del I° e II° motivo d'appello, per le ragioni in narrativa, il Sig. Guglielmo Canino, rimodulare la pena inflitta e condannare il tesserato alla pena di anni 5 di sospensione da ogni attività sportiva e sociale; b) in via subordinata, in accoglimento del III° motivo di appello, condannare il Sig. Guglielmo Canino alla pena di anni 3 e mesi 4 di sospensione da ogni attività sportiva e sociale”*.

Al suddetto reclamo, è stato assegnato il R.G. C.F.A. n. 3/2021.

In data 1° giugno 2021 è stato proposto, altresì, reclamo avverso la sentenza n. 1/2021 del Tribunale Federale anche dalla Sezione TSN di Palermo, in forza dell'unico motivo di appello secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e, nel comminare la sanzione, non avrebbe tenuto conto della gravità degli addebiti.

Per tale ragione, la Sezione TSN di Palermo ha chiesto a questa Corte di riformare la sentenza impugnata, comminando al Sig. Canino la sanzione di anni 5 di sospensione.

Al suddetto reclamo, è stato assegnato il R.G. C.F.A. n. 4/2021.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Con provvedimento dell'11 giugno 2021, il Presidente della Corte d'Appello Federale ha fissato la prima udienza dei procedimenti R.G. C.F.A. n. 2-3-4/2021 al 17 giugno 2021, concedendo alle parti termini per note, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento.

Alla predetta udienza, in modalità non partecipata, il Collegio ha preso atto della regolarità della notifica dei ricorsi, dell'invio tempestivo delle note di trattazione scritta delle parti e ha nominato i componenti relatori, rinviando all'udienza collegiale non partecipata dell'8 luglio 2021, per i successivi adempimenti, relativi all'esame della documentazione dei rispettivi scritti difensivi già depositati, nonché alla eventuale trattazione congiunta dei procedimenti.

All'udienza dell'8 luglio 2021, è stata disposta la trattazione congiunta dei procedimenti R.G. C.F.A. 2-3-4/2021 - per cui i medesimi venivano riuniti - e rinviata l'udienza al 22 luglio 2021 per la decisione, concedendo alle parti termine sino al 19 luglio 2021 per brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

In seguito, con provvedimento del 20 luglio 2021, il Collegio ha disposto il differimento dell'udienza collegiale non partecipata del 22 luglio 2021 al 27 luglio 2021, per la decisione.

MOTIVI

A) Con riferimento al reclamo R.G. C.F.A. 2/2021 proposto dal Sig. Guglielmo Canino

1- Prima di esaminare le doglianze sollevate dal sig. Canino con il proprio atto di appello - per evidenti ragioni di economia processuale - il Collegio ritiene opportuno soffermarsi sull'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio dedotta dalla Procura Federale sul presupposto che il medesimo di atto di appello sarebbe privo delle conclusioni.

L'eccezione priva di pregio e deve essere respinta.

Come si evince anche da una rapida disamina dell'atto di appello del sig. Canino, invero, lo



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



stesso - sebbene non riporti un formale e complessivo riepilogo delle conclusioni rassegnate - reca comunque, in calce ad ogni singolo motivo di doglianza, la specifica conclusione formulata sul punto dalla parte.

Ad avviso del Collegio, dunque, non sembra potersi ravvisare alcuna causa di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio.

2 - Ciò posto è ora possibile esaminare i motivi di doglianza dedotti dall'appellante avverso la decisione del Tribunale Federale.

3 - Con la prima censura il sig. Canino si duole innanzitutto dell'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale non si sarebbe avveduto che l'azione disciplinare avviata dalla Procura avrebbe dovuto essere dichiarata estinta in quanto esercitata in violazione del termine per la conclusione delle indagini di cui all'art.30 Reg. Giust. e dunque intempestivamente.

A dire dell'appellante, in particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che detto termine per la conclusione delle indagini decorrerebbe dall'iscrizione del fatto nel registro dei deferiti e non dall'eventuale momento antecedente in cui la Procura sia venuta a conoscenza del medesimo fatto.

E ciò in quanto - sempre secondo l'appellante - *"...l'esigenza di tutela della persona dall'arbitrio del potere trova il suo riflesso nell'obbligatorietà dell'azione disciplinare, nell'immediata iscrizione nell'apposito registro e nella definizione di termini molto brevi per la conclusione dell'iter punitivo, come si desume dalle regole che disciplinano l'attivazione della procedura di deferimento, così come lo svolgersi delle fasi processuali..."*.

Di talché l'azione disciplinare di cui è causa avrebbe dovuto essere *"...dichiarata estinta in quanto tutti gli interventi procedurali successivi al 23.11.2020 sono da ritenersi fuori termine e duplicato di un'azione disciplinare già in essere almeno dall'agosto 2020..."*.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



La doglianza è infondata.

3.1 - In primo luogo occorre rilevare che dall'analisi del disposto del vigente Regolamento di Giustizia e del complessivo quadro regolamentare UITS - come del resto chiarito anche dal Tribunale Federale con la decisione oggetto d'impugnazione - non si evince alcuna disposizione che imponga un termine per l'avvio dell'esercizio dell'azione disciplinare.

Al contrario - come rilevato dalla Procura Federale con la propria comparsa - l'art. 30, comma 5, del vigente RG prevede chiaramente che *"...il Procuratore federale [...] iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53, in quanto compatibili. La durata delle indagini non può superare il termine previsto da ciascuna Federazione e comunque non superiore a sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante..."*.

In sostanza, tale disposizione dispone espressamente - ed è l'unico riferimento normativo sul punto - che la durata delle indagini (e quindi il relativo termine di conclusione delle stesse) sia calcolata a far data dalla iscrizione della notizia di fatti o atti rilevanti nell'apposito registro.

Già sotto tale profilo letterale, quindi, questo Collegio non può che condividere la ricostruzione e l'interpretazione del dettato normativo sul punto fatta propria dal Tribunale Federale.

3.2 - Peraltro, ad avviso di questo Collegio, non può non rilevarsi che qualora il Legislatore sportivo avesse inteso prevedere che il termine per la conclusione delle indagini decorra dall'esatto momento in cui la Procura venga a conoscenza del fatto rilevante, lo avrebbe espressamente previsto (del resto *"ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit"*).

Viceversa, come innanzi chiarito, così non è; di qui l'impossibilità di ricavare un diversa conclusione.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



3.3 - Nè, del resto, con la censura in esame l'appellante ha fornito una ricostruzione ermeneutica idonea a supportare il proprio assunto.

In tale contesto, dunque, questo Collegio condivide la ricostruzione del Tribunale Federale secondo cui nella specie risulta l'azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale risulta tempestiva, così come tempestiva è anche la conclusione del procedimento.

4 - Con ulteriore censura l'appellante si duole poi dell'erroneità dell'operato del Tribunale Federale che non avrebbe rilevato l'inutilizzabilità della documentazione e delle prove acquisite dalla Procura prima dell'iscrizione della notizia di reato sul relativo registro e cioè a dire prima del 23 novembre 2020.

Il Tribunale avrebbe quindi fondato la propria decisione su fonti di prova sostanzialmente inutilizzabili.

Anche tale doglianza risulta infondata.

Ed invero - come evidenziato dalla Procura Federale con la propria comparsa - si rileva che non solo gli atti e i documenti acquisiti prima del 23 novembre 2020 siano stati poi comunque riacquisiti dalla medesima Procura nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto, ma - e tale circostanza è comunque decisiva e assorbente sul punto - risulta pacifico che tali documenti sono stati depositati nel corso del giudizio di prime cure proprio dall'odierno appellante che in tal modo, al di là di ogni altra considerazione sul punto, li ha certamente resi disponibili ed utilizzabili dal Tribunale.

Di qui l'infondatezza della censura.

5 - Con il proprio appello il sig. Canino contesta poi la decisione di prime cure nel merito.

In particolare - con riferimento all'addebito consistente nella mancata comunicazione agli organi federali della sentenza del TAR Sicilia n. 2045/1999 e della revoca del porto d'armi di cui al



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



provvedimento della Questura di Palermo del 18.09.2020 - a dire dell'appellante:

a) *“...il problema principale, rimasto irrisolto nella parte motiva della sentenza, è l'indicazione dei criteri normativi, rispetto l'afferenza con “ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”, che il tesserato dovrebbe conoscere e rappresentarsi per comprendere quali siano le informazioni pertinenti che doverosamente e prontamente dovrebbero essere comunicate all'associazione di appartenenza...”;*

b) la parte motiva della sentenza impugnata risulterebbe quindi viziata in quanto risulterebbe *“...omessa un'effettiva valutazione sull'oggetto della controversia, quali siano le basi normative e le ragioni logiche per cui il Sig. Canino avrebbe dovuto rendere edotti gli organi sezionali della famigerata sentenza del TAR del 1999 dal momento in cui la sentenza stessa è stata emessa...”;*

c) la conclusione del primo Giudice second cui *“era doveroso pretendere un contegno sicuramente diverso da parte del sig. Canino, caratterizzato da quella trasparenza e leale collaborazione che, quantomeno, avrebbero consentito agli organi federali di avere un quadro più esaustivo e, sulla base di questo, compiere tutte le valutazioni di volta in volta ritenute maggiormente appropriate”* sarebbe quindi *“...affermazione apodittica, rientrante nell'ambito dell'opinabilità soggettiva, in quanto non è dato comprendere, anche alla luce delle premesse sopra riportate dalla stessa impugnata sentenza, da cosa dipenderebbe siffatta doverosità, e quali “valutazioni appropriate” in ordine al mantenimento dell'iscrizione dell'odierno impugnante, ne sarebbero potute scaturire, non avendo il Canino mai svolto il ruolo di istruttore di tiro e non essendo il possesso del porto d'armi titolo necessario per essere iscritti...”.*

Anche tale censura risulta priva di pregio.

5.1 - Come chiarito dalla Procura Federale con la propria comparsa, i principi di lealtà, diligenza



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



e buona fede, sono positivizzati nell'ambito dell'Ordinamento Federale dall'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI secondo cui *"...i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva..."*.

Di talché non può che condividersi la conclusione del Tribunale Federale secondo cui il rispetto di tali fondamentali e basilari principi avrebbe dovuto indurre il sig. Canino ad una tempestiva rappresentazione agli organi competenti dell'esistenza della richiamata sentenza del TAR Sicilia nonché del più recente provvedimento di revoca del porto d'armi assunto dalla Questura nel 2020.

Non si tratta, del resto, come sostenuto dall'appellante, di dover dichiarare *"...ogni aspetto, anche il più intimo del proprio esistente..."*, ma semmai - in ossequio ai principi di correttezza e buona fede - di dover rappresentare agli organi competenti tutte quelle circostanze attinenti alla vita del sodalizio e rilevanti per la tipologia di attività svolta indubbiamente connessa alla materia della pubblica sicurezza.

Orbene, nella specie - come evidenziato anche dalla Procura - non vi è dubbio che i provvedimenti che il sig. Canino non ha comunicato consistono in autorizzazioni intimamente connesse all'attività di tiro svolta dalle Sezione e quindi certamente rilevanti per il possesso dei relativi requisiti abilitanti.

5.2 - Peraltro, occorre rilevare che l'art. 3, comma 6, dello Statuto Sezionale dispone che *"...l'iscrizione volontaria potrà essere sospesa, o negata, da parte del Consiglio Direttivo nel caso del venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione e/o di pericolo per la sicurezza del poligono e/o altri motivi"*.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



La norma, dunque - come ben evidenziato dal Tribunale Federale - postula un controllo non solo formale ma anche sostanziale dei requisiti previsti per l'iscrizione alla Sezione; di talché - anche sotto tale profilo - in ossequio ai principi di lealtà e probità, l'appellante avrebbe dovuto consentire alla medesima Sezione una conoscenza completa ed esaustiva della sua posizione amministrativa.

6 - Con il quarto motivo di doglianza, poi, l'appellante si duole dell'erroneità delle conclusioni del Tribunale *"...in ordine all'asserita mancanza di trasparenza dell'aver ottenuto e trattenuto un incarico elettivo in una situazione di reputata incandidabilità od ineleggibilità..."*.

Secondo l'appellante, invero:

a) unica ipotesi in cui l'illecito disciplinare possa inserirsi nel meccanismo elettorale delineato dal complesso di norme vigenti è *"...quella del c.d silenzio maliziosamente serbato, per cui il tesserato, non comunicando ipotesi ignote all'associazione, creerebbe un vulnus nel pronto controllo sulla regolarità del meccanismo elettorale da parte degli organi amministrativi dell'associazione..."*;

b) il sig. Canino non rientrerebbe in tale ipotesi in quanto nel caso di specie durante la carica non vi sarebbe stato alcun conflitto di interessi da emendare.

Si tratta di assunto infondato.

Come chiarito dal Tribunale Federale, dalla disamina della documentazione non si evince alcun elemento utile a ritenere che all'indomani del primo licenziamento, avvenuto nel 2016, il Canino abbia maturato la convinzione che il rapporto lavorativo fosse definitivamente risolto.

Anzi, risulta il contrario; già con ordinanza del 11.01.2017 (poi confermata con sentenza del settembre 2017), infatti, il Tribunale adito aveva rilevato l'illegittimità del licenziamento impugnato.

Di talché deve rilevarsi che già al momento della presentazione della propria candidatura il sig. Canino era quanto meno a conoscenza del fatto che potessero sussistere dubbi in ordine alla ricorrenza



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



di tutte quelle condizioni necessarie per potersi legittimamente candidare alla carica di Consigliere.

Ciò che rileva, dunque - al di là della ricostruzione temporale degli avvenimenti - è che, in ogni caso, il sig. Canino abbia inteso candidarsi alla carica elettiva pur essendo comunque coinvolto, sotto il profilo professionale, in un rapporto di lavoro subordinato con la Sezione e pur avendo avuto contezza, già prima della candidatura, del possibile esito del ricorso e dunque della possibile (poi dichiarata) nullità del licenziamento in quanto ritenuto ritorsivo.

Anche sotto tale profilo, dunque, non può che condividersi l'operato del Tribunale.

7 - Con il quinto ed ultimo motivo di appello, infine, il sig. Canino contesta la misura della sanzione comminata dal Tribunale; secondo l'appellante, in particolare, non solo le sue condotte lascerebbero *"...trasparire modalità d'azione improntate tutt'al più a leggerezza che non ad un'aperta ostilità nei confronti dei valori sportivi dell'associazione..."* ma lo stesso sarebbe sino ad ora immune da definitive censure disciplinari.

Anche tale ultima doglianza non merita condivisione.

Il Tribunale Federale, invero, nell'applicare la sanzione comminata ha tenuto adeguatamente conto delle circostanze attenuanti che hanno connotato la condotta del sig. Canino e, in tale prospettiva, ha ritenuto di sanzionare l'odierno appellante riducendo in modo più che consistente la misura sanzione richiesta dalla Procura Federale.

Di qui l'infondatezza della censura.

B) Con riferimento al reclamo R.G. C.F.A. 3/2021 proposto dalla Procura Federale

La Procura Federale, nel proprio reclamo, solleva tre motivi di appello.

In ordine al primo, relativo al vizio di motivazione della sentenza n. 1/2021 del Tribunale



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Federale, viene rilevata una violazione dell'art. 2 Comma V Reg. Giustizia che impone che le decisioni siano motivate e ciò non sarebbe avvenuto nel caso de quo, poiché il Collegio non avrebbe espresso le ragioni per cui la circostanza attenuante è stata valutata prevalente.

Tale primo motivo di appello va rigettato.

Difatti, la difesa della Procura si contraddice, laddove riconosce espressamente che il Tribunale Federale abbia diminuito proporzionalmente la sanzione inflitta al Sig. Canino da cinque a due anni di sospensione, *“riconoscendo in favore dell'odierno intimato l'anzidetta circostanza attenuante”*.

E, anzi, parla specificatamente di *“bilanciamento tra le circostanze all'esito del quale la circostanza aggravante è stata ritenuta non prevalente rispetto a quella attenuante ex art. 15 Comma III Reg. Giust. Onde la diminuzione della pena da 5 a 2 anni di sospensione”*.

Ebbene, appare evidente che il Tribunale Federale abbia correttamente valutato prevalente la circostanza attenuante relativa alla comunicazione del 2017 agli Organi UITS, della sentenza del TAR Sicilia n. 2045/1999 che lo aveva riguardato, rispetto alla circostanza aggravante rilevata dalla Procura in capo al Sig. Canino, per aver avanzato la candidatura al Consiglio Direttivo, seppur pienamente consapevole di essere ineleggibile ai sensi dell'art. 34 lett. d) dello Statuto Sezionale.

E ciò, in ossequio all'art. 15, comma 2° del Regolamento di Giustizia che prevede la possibilità per l'Organo Giudicante, che ritenga prevalenti le circostanze attenuanti, di tenere conto solo di queste.

Ebbene, il Tribunale Federale, a seguito di quel giudizio di prevalenza previsto dall'art. 15, comma 1 del Regolamento di Giustizia UITS, ha espressamente motivato la riduzione della sanzione inflitta, proprio in ragione della sussistenza di tale circostanza attenuante, ritenuta tale ai sensi dell'art. 12 lett. b) del Regolamento stesso, nonché prevalente sulla circostanza aggravante sollevata dalla



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Procura.

Come noto, ove sia denunciato un vizio motivazionale attinente all'esercizio discrezionale in punto di attenuanti da parte dell'Organo Giudicante, non può essere invalidata la decisione impugnata qualora il giudice del merito *“abbia esaminato tutto il materiale a sua disposizione, abbia fornito una risposta esauriente alle obiezioni mosse dalle parti, abbia esattamente applicato nell'interpretazione delle prove le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinare conclusioni a preferenza di altre.”* (cfr. Cass. Pen. Sez. I, n. 42993/2008).

E, ancora, il vizio motivazionale da ultimo citato, *“deve risultare dal testo del provvedimento, ovvero da altri atti processuali specificatamente indicati nei motivi di gravame ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio travisato ed omissivo.”* (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 5146/2014).

Alla luce di tali considerazioni, è evidente che il Tribunale abbia non solo istruito correttamente il giudizio ma la riconosciuta prevalenza della circostanza attenuante, come espressamente indicato nella sentenza impugnata, è frutto di quell'esercizio discrezionale, attribuito espressamente al Collegio dal Regolamento di Giustizia.

Invero, alcun errore motivazionale può essere ravvisato in tale giudizio di discrezionalità, laddove la prevalenza di una circostanza attenuante su una circostanza aggravante sia espressamente riconosciuta da parte dell'Organo giudicante, come nella sentenza *de qua* (cfr. Cass. Pen. I sez. n. 2962/2020).

E ciò, tanto più, se si considera l'espresso riferimento da parte del Tribunale all'art. 12 lett. b.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



del Regolamento di Giustizia, da cui si evince chiaramente che la richiamata circostanza è stata valutata prevalente, in quanto il Sig. Canino nel comunicare agli Organi Direttivi UITS della sentenza TAR del 1999, si è adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria azione.

Con riferimento, poi, al secondo motivo di reclamo della Procura Federale, va anch'esso rigettato.

La Procura eccepisce un erroneo giudizio di prevalenza della circostanza attenuante, rispetto a quella aggravante, da parte del Tribunale Federale.

Fermi restando i precedenti rilievi, che costituiscono premessa anche per tale motivo di impugnazione, lo stesso non appare sostenuto da valide ragioni in punto di diritto, in ordine all'eccepite inidoneità della circostanza attenuante a prevalere su quella aggravante.

Nello specifico, la Procura Federale sostiene che il Tribunale avrebbe *“confuso la condotta, ossia un elemento materiale dell'infrazione, con la circostanza dell'infrazione”*, equiparando *“l'aver partecipato ad una elezione sociale nonostante fosse parte di un rapporto di lavoro subordinato”* con *“l'aver commesso l'infrazione con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole”* di cui alla lettera a) comma 1, art. 10 del Regolamento di Giustizia, come denunciato dalla procura stessa.

In realtà, il Tribunale Federale, nel prendere in esame la condotta del Sig. Canino, ha semplicemente esplicitato la circostanza aggravante su cui fa leva la Procura, al fine di chiedere l'inasprimento della sanzione e ciò nell'ambito di quella valutazione delle circostanze, per cui ha operato il proprio giudizio di prevalenza, come sopra specificato.

Difatti, è lo stesso art. 15 comma primo del Regolamento di Giustizia a prevedere



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



espressamente che *“l’Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un’infrazione (...)”*, con ciò esplicitando la necessità di prendere in esame la condotta – e, quindi, la circostanza – al fine di valutare l’infrazione.

In ordine, quindi, al denunciato erroneo giudizio di prevalenza della circostanza attenuante su quella aggravante, per cui come detto non esiste alcun vizio di motivazione, il Collegio ritiene parimenti insussistente anche il vizio di valutazione.

Sul punto, questa Corte si è già pronunciata nella nota Sentenza n. 3/2020, laddove è stato rilevato che il Sig. Guglielmo Canino ha assunto il ruolo di componente del Consiglio Direttivo della Sezione di Palermo a far data dal 23 marzo 2018 e, quindi, in data successiva al 17 luglio 2017 in cui lo stesso ha trasmesso la sentenza del TAR Palermo n. 2045/1999.

Tale considerazione è sufficiente a spiegare perché la comunicazione della sentenza TAR del 1999 agli organi Direttivi UITS rappresenti un comportamento idoneo ad elidere o attenuare le conseguenze dannose della propria azione e, quindi, una circostanza attenuante ai sensi dell’art. 12 lett. b del Regolamento di Giustizia UITS.

Difatti, se la denunciata circostanza aggravante riguarda il tempo in cui il Sig. Canino ha ricoperto il ruolo di componente del Consiglio Direttivo, il suo comportamento va valutato con riferimento a quel tempo, non rilevando ai fini del giudizio di bilanciamento tra circostanza aggravante e attenuante, il fatto che lo stesso fosse a conoscenza della sentenza TAR da 20 anni.

L’aver comunicato la sussistenza di tale sentenza nel 2017, ha eliso o comunque attenuato le conseguenze dannose della propria azione relativa al periodo successivo, ovvero a partire dal 23 marzo 2018, quando è stato nominato componente del Consiglio Direttivo.

E ciò, tanto più, e si considera che – come espressamente riconosciuto dalla richiamata sentenza



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



n. 3/2020, nel momento in cui il Sig. Canino ha assunto il ruolo di membro del Consiglio Direttivo della Sezione di Palermo, lo stesso ha tentato di esercitare quei poteri di controllo e vigilanza riconnessi alla sua carica, formulando espresse richieste di accesso alla documentazione concernente la gestione della Sezione, nonché ponendo in essere una serie di segnalazioni e denunce volte ad evidenziare il comportamento dei membri in carica del medesimo Consiglio direttivo della Sezione di Palermo.

In ordine, infine, al terzo motivo di reclamo, la Procura richiede in subordine l'applicazione della sanzione pari ad anni 3 e 4 mesi di sospensione, in quanto il Tribunale Federale avrebbe violato l'art. 13 e l'art. 7 del Regolamento di Giustizia.

Anche tale motivo di impugnazione va rigettato.

In primo luogo, la Procura Federale fa riferimento all'art. 13 del Regolamento di Giustizia che, come noto, si applica nel caso di "*concorso di circostanze attenuanti*", per cui – a differenza di quanto sostenuto dal reclamante – non si applica al caso in esame.

Difatti, come espressamente dichiarato dal Tribunale Federale, lo stesso ha valutato il bilanciamento fra una circostanza aggravante e attenuante, come previsto dall'art. 15 del Regolamento di Giustizia e, in particolare, dal comma 2, ritenendo prevalente la circostanza attenuante e, quindi, tenuto conto solo di questa ha comminato la sanzione di anni due di sospensione a carico del Sig. Canino.

Con riferimento, poi, all'art. 7 pure richiamato dalla Procura, non è chiaro a questo Collegio quale sarebbe la violazione in cui è incorsa il Tribunale, laddove ha correttamente comminato la sanzione prevista dallo stesso art. 7, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia UITS, come esplicitata al successivo punto 5.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



C) Con riferimento al reclamo R.G. C.F.A. 4/2021 proposto dalla Sezione TSN di Palermo

La Sezione di Palermo dell'Associazione Tiro a Segno ha articolato un unico motivo di reclamo, nel quale sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e, nel comminare la sanzione, non avrebbe tenuto conto della gravità degli addebiti.

Chiede, pertanto, che codesta Corte voglia riformare la sentenza di primo grado comminando al Sig. Giuseppe Canino la più grave sanzione della sospensione di anni 5 da ogni attività sportiva e sociale.

Prima di esaminare gli argomenti posti a fondamento del motivo di reclamo, occorre preliminarmente soffermarsi sull'eccezione sollevata dalla Sezione di violazione dell'art. 34 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITS.

In particolare, la Sezione ha eccepito il difetto di assistenza di Guglielmo Canino nonché la irregolare e tardiva costituzione del suo difensore, in quanto il reclamante avrebbe dapprima depositato, in data 1°marzo 2021, una memoria difensiva in proprio e successivamente, in data 27 marzo 2021, una seconda memoria difensiva per il tramite del difensore di fiducia nel frattempo nominato.

L'eccezione va disattesa per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, la memoria dell'1.3.2021 non è stata depositata nel giudizio innanzi al Tribunale Federale ma è stata presentata da Guglielmo Canino nel termine assegnato dalla Procura Federale nell'avviso di conclusione delle indagini.

Peraltro, anche a voler ammettere che la prima memoria difensiva depositata da Guglielmo Canino sia inammissibile, la costituzione in giudizio è avvenuta entro il termine previsto dall'art. 34 lett. c) del Regolamento di Giustizia UITS e, quindi, è da considerarsi tempestiva.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



In secondo luogo, la giurisprudenza è ormai orientata nel senso di ritenere indifferenti, ai fini dell'applicazione della sanatoria ex art. 182 c.p.c., i casi di nullità e quelli di inesistenza della procura ad litem: «L'art. 182, 2° comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 (da ritenersi applicabile anche nel giudizio d'appello), secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa [...]» (Cass. civ., 29.10.2020, n. 23958).

Ne discende, pertanto, la regolarità della costituzione e della successiva partecipazione di Guglielmo Canino al giudizio di primo grado.

Quanto al merito del reclamo, la Sezione censura il comportamento di Guglielmo Canino il quale avrebbe richiesto e ottenuto il rilascio di un porto d'armi nonostante l'assenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge.

In particolare, Guglielmo Canino, nel presentare l'istanza, avrebbe omesso di comunicare alla Questura l'avvenuta revoca della licenza di tiro da parte della Prefettura di Palermo e la pronuncia della sentenza del Tar Sicilia n. 2045/1999 con la quale il Tar ha rigettato il ricorso di Guglielmo Canino avverso il suddetto provvedimento prefettizio.

In altre parole, Guglielmo Canino avrebbe richiesto il porto d'armi pur nella consapevolezza di non possedere i requisiti per il rilascio dello stesso.

Inoltre, Guglielmo Canino avrebbe altresì omesso di comunicare alle Sezioni presso le quali è



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



iscritto il successivo provvedimento di revoca disposto dalla Questura.

Tali elementi, complessivamente considerati, avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad applicare nei confronti di Guglielmo Canino una sanzione più severa.

Innanzitutto, con riguardo ai requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 43 TULPS va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dalla Sezione, non vi è più l'obbligo per il titolare della licenza di provare la sua buona condotta.

La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza 2/16 dicembre 1993, n. 440 (G.U. 22 dicembre 1993, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 43 TULPS nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

E', pertanto, onere dell'Autorità di P.S. procedere al diniego o alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ove, a seguito di opportuna attività d'indagine, ritenga che l'interessato non abbia i requisiti per il suo ottenimento o il suo mantenimento.

Sotto un diverso profilo, poi, risulta che dalla data della revoca della relativa licenza, Guglielmo Canino, a differenza degli altri soggetti nei cui confronti la suddetta sentenza è stata emessa (Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino), non abbia svolto la funzione di istruttore di tiro, con ciò ottemperando al provvedimento emesso nei suoi confronti.

Pertanto, ferma restando la violazione dei doveri di comunicazione nei confronti degli Organi UITS, che hanno correttamente determinato il Tribunale ad applicare la sanzione di cui all'art. 7 comma 2 lett. c) del Regolamento di Giustizia UITS, non si ravvisano elementi tali da indurre codesta Corte a comminare una sanzione più grave di quella inflitta dal Tribunale.

Analogo discorso può farsi anche con riguardo alla violazione degli artt. 3, 5, 33 e 34 dello Statuto Sezionale per avere Guglielmo Canino ricoperto contemporaneamente la carica di consigliere



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



del Consiglio Direttivo della Sezione e la mansione di dipendente della stessa Sezione.

Sul punto, sebbene, come correttamente rilevato dal Tribunale, vi sia stata una palese violazione delle norme sopra richiamate da parte di Guglielmo Canino, il quale si è candidato alla carica di consigliere pur nella consapevolezza di essere, o comunque di poter divenire, ineleggibile, non può non tenersi nella giusta considerazione la circostanza che Guglielmo Canino, seppur a distanza di anni, sia stato l'unico a portare a conoscenza della Sezione la sentenza del Tar Sicilia n. 2045/1999, nonché l'unico a rispettarne il dispositivo, non avendo svolto la funzione di istruttore di tiro.

Si può, pertanto, ritenere che la omessa immediata comunicazione di quest'ultima agli Organi UITs, non sia stata determinata dal fine di perseguire un indebito vantaggio personale bensì da una errata valutazione della sua portata ai fini disciplinari.

Pertanto, anche sotto tale profilo, non si rinvencono motivi per applicare una sanzione più grave di quella applicata dal Tribunale.

PQM

La Corte d'Appello Federale, come sopra composta, visti gli artt. 3, 8, 12 e 35 del Regolamento di Giustizia UITs, nonché gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento sportivo del CONI, ritenuta sussistente la responsabilità per l'illecito disciplinare in capo all'appellante, rigetta le impugnazioni proposte dal Sig. Guglielmo Canino, dalla Procura Federale e dalla Sezione TSN di Palermo, avverso la sentenza n. 1/2021 del Tribunale Federale e per l'effetto conferma la decisione di primo grado del 18 maggio 2021 con la quale è stata applicata al Sig. Guglielmo Canino la sanzione della sospensione per anni due da ogni attività sportiva e sociale ex art. 7, co. 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia UITs.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alle



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



parti interessate, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS e l'immediata esecuzione.

Roma, 28 luglio 2021

Il Presidente Relatore

Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente Relatore

Avv. Lorenzo Aureli

Il Componente Relatore

Avv. Pasquale Visone